Beschluss der Landesregierung

Deliberazione della Giunta Provinciale

Nr. 681
Sitzung vom 20/06/2017
Seduta del

ANWESEND SIND		SONO PRESENTI
Landeshauptmannstellvertr.	Christian Tommasini	Vicepresidente
Landeshauptmannstellvertr.	Richard Theiner	Vicepresidente
Landesräte	Philipp Achammer	Assessori
	Waltraud Deeg	
	Florian Mussner	
	Martha Stocker	
Generalsekretär	Eros Magnago	Segretario Generale

Betreff:

[redacted] Eingabe laut Art. 105 LROG, eingebracht von [redacted] gegen die Baukonzession Nr. 97/2016, erlassen zu Gunsten [redacted] - Unverfolgbarkeit

Oggetto:

[redacted] Esposto ex art. 105 l.u.p., presentato [redacted] contro la concessione edilizia n. 97/2016, rilasciata in favore [redacted] - improcedibilità

Vorschlag vorbereitet von Abteilung / Amt Nr. 28.7 Proposta elaborata dalla Ripartizione / Ufficio n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

Die Landesregierung nimmt folgenden Sachverhalt zur Kenntnis:

Am 26.01.2017, Prot. Nr. 52759, haben [redacted] eine Eingabe an die Landesregierung gemäß Artikel 105 des Landesraumordnungsgesetzes (Landesgesetz vom 11.08.1997, Nr. 13 - LROG) eingereicht.

Die Eingabe richtet sich gegen die Baukonzession [redacted] am Schlern Nr. 97/2016 vom 28.11.2016, erlassen zu Gunsten von [redacted] zur „Überdachung und Absenkung des bestehenden Reitplatzes“ auf der Gp. 3283, K.G. [redacted] gegen die dieser vorangegangenen Gutachten der Sonderkommission im Sinne von Art. 107, Abs. 29 LROG vom 07.07.2015 und vom 11.11.2016 sowie der Gemeindebaukommission vom 16.11.2016 und gegen alle weiteren vorangegangenen, nachfolgenden oder zusammenhängenden Akte, auch wenn nicht eigens angeführt. Es wird die Aufhebung der ebengenannten Maßnahmen und Verwaltungsakte im Sinne von Artikel 89 und 105 LROG beantragt.

Dem Erlass der Baukonzession geht folgende Vorgeschichte voraus: [redacted] hat am 03.04.2015 ein erstes Projekt für den Bau einer Reithalle samt Zuschauertribüne südöstlich des Wirtschaftsgebäudes bei der [redacted] eingereicht.

Es wurde hierzu das Gutachten der Sonderkommission gemäß Artikel 107, Absatz 29 LROG eingeholt. Die Sonderkommission hat in ihrem Gutachten vom 07.07.2015 folgendermaßen entschieden: „*Die Errichtung eines überdachten Reitplatzes wird positiv begutachtet. Der von der Antragstellerin vorgeschlagene Standort wird hingegen abgelehnt. Die Kommission schlägt als Standort den bereits bestehenden offenen Reitplatz vor. Weiters schlägt die Kommission die Absenkung der Geländequote um ca. 3 Meter vor.* […]“.

Am 23.09.2016 legte [redacted] der Gemeinde ein Projekt für die „Überdachung und Absenkung des bestehenden Reitplatzes“ vor, welches die Vorgaben der Kommission zum Teil erfüllte. Im Projekt ist nun angrenzend zum bestehenden, offenen Reitplatz - welcher von 40 x 60 Meter auf 35 x 70 Meter vergrößert wird - die Errichtung eines überdachten Reitplatzes mit Tribünen im Ausmaß von

La Giunta Provinciale prende atto di quanto segue:

[redacted] hanno presentato in data 26.01.2017, prot. n. 52759, un ricorso alla Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 105 della legge urbanistica provinciale (legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13 – l.u.p.).

Il ricorso è diretto contro la concessione edilizia [redacted] n. 97/2016 del 28.11.2016, rilasciata in favore di [redacted] per la “costruzione di un maneggio coperto siccome abbassamento del maneggio esistente” sulla p.f. 3283 del C.C. [redacted] contro i pareri ad essa prodromici della Commissione di cui all’articolo 107, comma 29, l.u.p. del 07.07.2015 e del 11.11.2016 nonché della Commissione edilizia comunale del 16.11.2016 e contro ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso, anche se non richiamato autonomamente.
Viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti e degli atti menzionati ai sensi degli articoli 89 e 105 l.u.p.

I fatti antecedenti al rilascio della concessione edilizia sono i seguenti: [redacted] ha presentato [redacted] in data 03.04.2015, un primo progetto per la costruzione di un maneggio coperto con tribune per spettatori a sud-est del fabbricato rurale.

Al riguardo è stato richiesto il parere della Commissione ex art. 107, comma 29, l.u.p. Con parere del 07.07.2015 la Commissione ha valutato positivamente la costruzione di un maneggio coperto. La posizione proposta dalla richiedente è stata invece rigettata. La Commissione ha proposto quale posizione il maneggio aperto esistente. La Commissione proponeva inoltre l’abbassamento della quota del terreno di ca. 3 metri.

[redacted] ha presentato al Comune, in data 23.09.2016, un progetto per la “costruzione di un maneggio coperto siccome abbassamento del maneggio esistente”, il quale rispettava parzialmente le prescrizioni della Commissione. Accanto al maneggio aperto esistente - che viene ingrandito da 40 x 60 metri a 35 x 70 metri - è ora prevista nel progetto la costruzione di un maneggio coperto con tribune nella

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

51,60 x 28,60 Metern geplant. Laut technischem Bericht werden alle Seiten - mit Ausnahme einer ca. 10 Meter breiten Eingangsöffnung an der Nordseite - mit Holz und Steg- oder Plexiglas geschlossen.

Hierzu wurde ein Gutachten der Sonderkommission laut Artikel 107, Absatz 29 LROG beantragt. Die Sonderkommission bestätigte in ihrem Gutachten vom 11.11.2016 die positive Begutachtung vom 07.07.2015 der Errichtung eines Reitplatzes. Sie ergänzte bezüglich des Standorts, dass der überdachte Reitplatz auch angrenzend an den derzeit bestehenden offenen Reitplatz errichtet werden kann.

Daraufhin erteilte die Baukommission am 16.11.2016 ein zustimmendes Gutachten zum Projekt und [redacted] hat am 28.11.2016 die obgenannte Baukonzession Nr. 97/2016 ausgestellt.

Mit Schreiben vom 02.02.2017, Prot. Nr. 72231, wurde gemäß Artikel 14 des Landesgesetzes vom 22. Oktober 1993, Nr. 17, das Verfahren *ex* Artikel 105 LROG eingeleitet.

[redacted] hat am 22.02.2017, Prot. Nr. 116632, eine Stellungnahme zur Eingabe gemäß Art. 105 LROG übermittelt.

[redacted] hat am 28.02.2017, Prot. Nr. 127719, eine Stellungnahme vorgelegt.

Die Kommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung hat die Eingabe in der Sitzung Nr. 119 vom 30.03.2017 behandelt und sich einstimmig für die Annahme des Rekurses ausgesprochen.

In der Sitzung vom 12.04.2017 hat die Gemeindebaukommission ein Varianteprojekt, von der Gemeinde am 30.03.2017 protokolliert, einstimmig positiv begutachtet.

Am 03.05.2017 wurde für das Varianteprojekt von [redacted] die Baukonzession Nr. 39/2017 ausgestellt. Das Projekt wurde von [redacted] dem Verwaltungsamt für Landschaft und Raumentwicklung am 04.05.2017 samt Begleitschreiben übermittelt.

Am 12.05.2017, Prot. Nr. 294154, haben [redacted] eine Eingabe an die

dimensione di 51,60 x 28,60 metri. Secondo la relazione tecnica, tutti i lati – salvo un'apertura d'entrata larga ca. 10 metri sul lato nord - verranno chiusi con legno e vetro acrilico ovvero plexiglas.

Con riferimento a questo progetto è stato richiesto un parere della Commissione ex art. 107, comma 29 l.u.p.. La Commissione confermava nel suo parere dell'11.11.2016 la valutazione favorevole alla costruzione di un maneggio d.d. 07.07.2015. Con riferimento alla posizione, aggiungeva che il maneggio coperto può essere realizzato anche accanto al maneggio aperto attualmente esistente.

In seguito a ciò, il 16.11.2016 la Commissione edilizia ha espresso un parere favorevole al progetto e [redacted] ha rilasciato il 28.11.2016 la summenzionata concessione edilizia n. 97/2016

Con lettera dd. 02.02.2017, prot. n. 72231, è stato avviato, ai sensi dell'articolo 14 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, il procedimento *ex* art. 105 l.u.p.

[redacted] ha presentato in data 22.02.2017, prot. n. 116632, una presa di posizione al ricorso ai sensi dell'art. 105 l.u.p..

In data 28.02.2017, prot. n. 127719, [redacted] ha presentato una memoria difensiva.

La Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio ha trattato il ricorso nella seduta n. 119 del 30.03.2017 e si è espressa all'unanimità per l'accoglimento del ricorso.

Nella seduta del 12.04.2017 la Commissione edilizia comunale ha espresso all'unanimità un parere positivo con riguardo ad un progetto di variante, protocollato dal Comune in data 30.03.2017.

Il 03.05.2017 è stata rilasciata [redacted] la concessione edilizia n. 39/2017 relativa al progetto di variante. Il progetto è stato trasmesso dal [redacted] all'Ufficio amministrativo del Paesaggio e sviluppo del territorio il 04.05.2017 insieme ad una lettera di accompagnamento.

[redacted] hanno presentato in data 12.05.2017, prot. n.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

Landesregierung gemäß Artikel 105 LROG gegen die „Variante - Baukonzession“ der [redacted] Nr. 39 vom 03.05.2017, erlassen zu Gunsten von [redacted] zur „Überdachung und Absenkung des bestehenden Reitplatzes 1. Variante April 2017“ auf der Gp. 3283, K.G. [redacted] sowie das dieser vorangegangene Gutachten der Gemeindebaukommission vom 12.04.2017 und alle weiteren vorangegangenen, nachfolgenden oder sonst wie zusammenhängenden Akte in Zusammenhang mit dem am 26.01.2017 eingebrachten Einspruch im Sinne von Art. 105 des Landesraumordnungsgesetzes eingereicht. Es wird die Aufhebung der ebengenannten Maßnahmen und Verwaltungsakte im Sinne von Artikel 89 und 105 LROG beantragt, nach Erlass einer Maßnahme nach Art. 89, Abs. 3 LROG.

Die Landesregierung hat alle vorliegenden Unterlagen und Stellungnahmen geprüft und nimmt wie folgt Stellung:

Gemäß Artikel 82 LROG werden zum Zwecke der Überwachung der Bautätigkeit und Sanktionierung von Bauvergehen „vollständige Abweichungen von der Konzession“ und „wesentliche Änderungen“ definiert. Alle Abweichungen vom genehmigten Bauprojekt in landschaftlich geschützten Gebieten gelten laut Artikel 82 Absatz 3 LROG zumindest als wesentliche Änderungen. Diese Auslegung wird vom Verwaltungsgericht Bozen im Urteil Nr. 18/2013 bestätigt.

Und im Urteil des Staatsrats Nr. 2294 vom 07.05.2015 wird dargelegt: „*Occorre premettere, in linea di diritto, che il concetto di "variazione essenziale", di cui all'art. 82, comma 2, l. urb. prov. (cui, poi, rinvia l'art. 75, comma 3, l. urb. prov.), rilevante ai fini sanzionatori (v., per la legislazione statale, l' art. 32 D.P.R. n. 380 del 2001), non coincide con il concetto di "variante essenziale", rilevante ai fini dell'accertamento della interruzione, o meno, del rapporto di continuità con il titolo originario. Mentre, infatti, il primo concetto attiene alla difformità nell'esecuzione dell'opera autorizzata rispetto al progetto approvato con il titolo edilizio, il secondo - rilevante ai fini della presente controversia - attiene alla modifica del titolo edilizio.*”

Die Unterscheidung zwischen einer “wesentlichen” Variante und einer „einfachen“ Variante erfolgt aufgrund folgender gerichtlich festgelegter Kriterien: „[…] *si è in presenza di*

294154, un ricorso alla Giunta Provinciale ai sensi dell’articolo 105 l.u.p. contro la “concessione edilizia in variante” del [redacted] n. 39 del 03.05.2017, rilasciata in favore di [redacted] per la “costruzione di un maneggio coperto siccome abbassamento del maneggio esistente - 1. variante aprile 2017” sulla p.f. 3283 del C.C. [redacted] contro il precedente parere della Commissione edilizia comunale del 12.04.2017 e contro ogni atto prodromico, consequenziale o comunque connesso, in connessione con il ricorso ai sensi dell’art. 105 l.u.p. presentato il 26.01.2017. Viene chiesto l’annullamento dei provvedimenti e degli atti menzionati ai sensi degli articoli 89 e 105 l.u.p., in seguito al rilascio di un provvedimento ai sensi dell’art. 89, comma 3 l.u.p..

La Giunta provinciale ha esaminato tutta la documentazione e le prese di posizione e si esprime come segue:

L’art. 82 l.u.p. definisce le “opere eseguite in totale difformità dalla concessione” e le “varianti essenziali” ai fini della vigilanza sull’attività urbanistico - edilizia e della sanzione degli abusi edilizi. Nelle zone paesaggistiche tutelate tutte le variazioni dal progetto approvato valgono ai sensi dell’art. 82, comma 3 l.u.p. - almeno - quali variazioni essenziali. Questa interpretazione viene confermata dal Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano nella sentenza n. 18/2013.

E nella sentenza del Consiglio di Stato n. 2294 del 07.05.2015 viene esposto quanto segue: „*Occorre premettere, in linea di diritto, che il concetto di "variazione essenziale", di cui all'art. 82, comma 2, l. urb. prov. (cui, poi, rinvia l'art. 75, comma 3, l. urb. prov.), rilevante ai fini sanzionatori (v., per la legislazione statale, l' art. 32 D.P.R. n. 380 del 2001), non coincide con il concetto di "variante essenziale", rilevante ai fini dell'accertamento della interruzione, o meno, del rapporto di continuità con il titolo originario. Mentre, infatti, il primo concetto attiene alla difformità nell'esecuzione dell'opera autorizzata rispetto al progetto approvato con il titolo edilizio, il secondo - rilevante ai fini della presente controversia - attiene alla modifica del titolo edilizio.*”

La distinzione fra una variante “essenziale” e una variante “in senso proprio” avviene in base ai seguenti criteri giudizialmente fissati: „[…] *si è in presenza di una* ***variante***

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

*una **variante essenziale**, qualora si verta in un'ipotesi di un **nuovo fatto costruttivo, incompatibile con il disegno globale connotante il progetto originario - da valutarsi anche empiricamente, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo**, nel cui ambito valutativo, per quanto qui interessa, **i criteri stabiliti dagli artt. 82, comma 2, l. urb. prov.** e 75, comma 3, **l. urb. prov. possono, bensì, fungere da parametri generali di orientamento**, ma non costituiscono criteri né preminenti né esclusivi né tassativi, inserendosi nel contesto di una valutazione ben più ampia -, che interrompa il rapporto di continuità con il titolo originario e comporti la necessità di un nuovo titolo.*
Si è, invece, in presenza di una variante propria o ordinaria (non essenziale), qualora vengano proposte modifiche delle costruzioni rispetto al progetto a suo tempo proposto e autorizzato, che non diano luogo ad un'opera del tutto diversa, per le quali non è richiesta la sostituzione dell'originario titolo edilizio e del relativo rapporto che rimangono ancora sussistenti con tutti i diritti quesiti in relazione alla parte già assentita (a prescindere dalla loro realizzazione, o meno, purché persista l'efficacia del relativo titolo edilizio), ormai immune a sopravvenienze normative urbanistico-edilizie contrastanti, limitative o pregiudizievoli." (Staatsrat, Urteil Nr. 2294/2015). Siehe in diesem Zusammenhang auch das Urteil des KassGH Nr. 24236/2010).

Im Urteil des Staatsrats Nr. 1924/2016 wird die Unverfolgbarkeit des Rekurses gegen eine ursprünglich erlassene Baukonzession erklärt, sofern mit einem neuen Baurechtstitel wesentliche Änderungen in Bezug auf das Ursprungsprojekt genehmigt wurden: „[…] ***la domanda di esecuzione di variante essenziale è da considerarsi volta ad ottenere un nuovo ed autonomo permesso di costruire*** *in quanto con le profonde e sostanziali modifiche si va a realizzare in concreto un'opera diversa nelle sue caratteristiche essenziali da quella in origine assentita. In questo si substanzia la variante essenziale a differenza delle varianti c.d. ordinarie e delle varianti minime (Cons. Stato Sez. IV 14/472007 n. 1572).* […] *errata si rivela la statuizione del giudice di prime cure di considerare procedibile il ricorso di primo grado, ricorrendo invece nella specie i presupposti per la improcedibilità del gravame in parola: l'atto amministrativo impugnato col ricorso originario (il pdc n.328/2012) ha **cessato i suoi effetti ed è stato sostituito da un altro provvedimento con il consequenziale mutamento della situazione di fatto e di diritto** presente al*

***essenziale**, qualora si verta in un'ipotesi di un **nuovo fatto costruttivo, incompatibile con il disegno globale connotante il progetto originario - da valutarsi anche empiricamente, sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo**, nel cui ambito valutativo, per quanto qui interessa, **i criteri stabiliti dagli artt. 82, comma 2, l. urb. prov.** e 75, comma 3, **l. urb. prov. possono, bensì, fungere da parametri generali di orientamento**, ma non costituiscono criteri né preminenti né esclusivi né tassativi, inserendosi nel contesto di una valutazione ben più ampia -, che interrompa il rapporto di continuità con il titolo originario e comporti la necessità di un nuovo titolo.*
Si è, invece, in presenza di una variante propria o ordinaria (non essenziale), qualora vengano proposte modifiche delle costruzioni rispetto al progetto a suo tempo proposto e autorizzato, che non diano luogo ad un'opera del tutto diversa, per le quali non è richiesta la sostituzione dell'originario titolo edilizio e del relativo rapporto che rimangono ancora sussistenti con tutti i diritti quesiti in relazione alla parte già assentita (a prescindere dalla loro realizzazione, o meno, purché persista l'efficacia del relativo titolo edilizio), ormai immune a sopravvenienze normative urbanistico-edilizie contrastanti, limitative o pregiudizievoli." (Consiglio di Stato, sentenza n. 2294 del 07/05/2015). Vedi al riguardo anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 24236/2010.

Nella sentenza del Consiglio di Stato, n. 1924/2016 viene dichiarata l'improcedibilità del ricorso contro la concessione edilizia originariamente rilasciata, ove con un nuovo titolo edilizio sono stati approvati delle modifiche essenziali al progetto originario: „[…] ***la domanda di esecuzione di variante essenziale è da considerarsi volta ad ottenere un nuovo ed autonomo permesso di costruire*** *in quanto con le profonde e sostanziali modifiche si va a realizzare in concreto un'opera diversa nelle sue caratteristiche essenziali da quella in origine assentita. In questo si substanzia la variante essenziale a differenza delle varianti c.d. ordinarie e delle varianti minime (Cons. Stato Sez. IV 14/472007 n. 1572).* […] *errata si rivela la statuizione del giudice di prime cure di considerare procedibile il ricorso di primo grado, ricorrendo invece nella specie i presupposti per la improcedibilità del gravame in parola: l'atto amministrativo impugnato col ricorso originario (il pdc n.328/2012) ha **cessato i suoi effetti ed è stato sostituito da un altro provvedimento con il consequenziale mutamento della situazione di fatto e di diritto** presente al*

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

momento della presentazione del ricorso introduttivo, nel che si invera la ***condizione della improcedibilità*** *(cfr ex multis Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n. 5191; Cons. Stato Sez. V 9/10/2007 n. 5256)".*

Mit Schreiben vom 01.06.2017, Prot. Nr. 334256, bestätigt der Bürgermeister, dass „*die ausgestellte Baukonzession Nr. 39/2017 vom 03.05.2017 als Variante* ***einer Neuvorlage entspricht und somit die Baukonzession 97/2016 vom 28.11.2016 ersetzt und diese somit hinfällig wird,*** *da es sich um eine* ***wesentliche Änderung*** *des vorhergehenden Projekt handelt, da die offene Bauweise keine Kubatur mehr bildet.*"

Aufgrund der obigen Darlegungen wird festgestellt, dass der Gegenstand des Rekurses weggefallen ist. Demzufolge muss der Einwand von [redacted] vom 26.01.2017 für unverfolgbar erklärt werden.

Auf Grund dieser Prämissen,

nach Einsichtnahme in die eingereichte Eingabe, in die eingebrachten Stellungnahmen, in alle Verfahrensakten und Unterlagen;

nach Einsichtnahme in das Gutachten der Landeskommission für Natur, Landschaft und Raumentwicklung vom 30.03.2017;

nach Einsichtnahme in die Artikel 89 und 105 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13;

b e s c h l i e ß t

die Landesregierung

einstimmig in gesetzlicher Form:

1) Die von [redacted] im Sinne des Artikels 105 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, am 26.01.2017 eingebrachte Eingabe wird für unverfolgbar erklärt.

2) Die Behandlung der von [redacted] im Sinne des Artikels 105 des Landesgesetzes vom 11. August 1997, Nr. 13, in geltender Fassung, am 12.05.2017 eingereichten Eingabe gegen die Baukonzession Nr. 39/2017 vom 03.05.2017

momento della presentazione del ricorso introduttivo, nel che si invera la ***condizione della improcedibilità*** *(cfr ex multis Cons Stato Sez. VI 3/9/2009 n. 5191; Cons. Stato Sez. V 9/10/2007 n. 5256)".*

Con lettera del 01.06.2017, prot. n. 334256, il Sindaco conferma che la concessione edilizia n. 39/2017 del 03.05.2017 **equivale in quanto variante ad una ripresentazione e pertanto sostituisce la concessione edilizia n. 97/2016 del 28.11.2016** e che quest'ultima, pertanto, cessa i suoi effetti in quanto si tratta di una **modifica essenziale** del progetto precedente, in quanto il sistema costruttivo aperto non costituisce più cubatura.

Sulla base di quanto suesposto, si constata che è venuto meno l'oggetto del ricorso. Il ricorso di [redacted] di data 26.01.2017 deve, pertanto, essere dichiarato improcedibile.

Per i motivi di cui nelle premesse,

visto il ricorso presentato, le prese di posizione inoltrate, tutti gli atti e documenti del procedimento;

visto il parere della Commissione per la natura, il paesaggio e lo sviluppo del territorio del 30.03.2017;

visti gli articoli 89 e 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13;

la Giunta provinciale

d e l i b e r a

a voti unanimi legalmente espressi:

1) Il ricorso ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, presentato da [redacted] in data 26.01.2017 viene dichiarato improcedibile.

2) La trattazione del ricorso presentato ai sensi dell'articolo 105 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, da [redacted] in data 12.05.2017 avverso la concessione edilizia n. 39/2017 del 03.05.2017 sarà oggetto di un

ist Gegenstand eines separaten Verwaltungsverfahrens.

procedimento separato.

DER LANDESHAUPTMANN

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

DER GENERALSEKRETÄR DER L.R.

IL SEGRETARIO GENERALE DELLA G.P.

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D

Sichtvermerke i. S. d. Art. 13 L.G. 17/93
über die fachliche, verwaltungsgemäße
und buchhalterische Verantwortung

Visti ai sensi dell'art. 13 L.P. 17/93
sulla responsabilità tecnica,
amministrativa e contabile

Der Amtsdirektor — 14/06/2017 14:28:31 MAIER HORAND INGO — Il Direttore d'ufficio

Der Abteilungsdirektor — 15/06/2017 12:13:23 ASCHBACHER ANTON — Il Direttore di ripartizione

Laufendes Haushaltsjahr — Esercizio corrente

zweckgebunden		impegnato
als Einnahmen ermittelt		accertato in entrata
auf Kapitel		sul capitolo
Vorgang		operazione

Der Direktor des Amtes für Ausgaben — Il direttore dell'Ufficio spese

Der Direktor des Amtes für Einnahmen — Il direttore dell'Ufficio entrate

Diese Abschrift entspricht dem Original — Per copia conforme all'originale

Datum / Unterschrift — data / firma

Abschrift ausgestellt für — Copia rilasciata a

Der Landeshauptmannstellvertreter Il Vice-Presidente della Provincia	TOMMASINI CHRISTIAN	20/06/2017
Der Generalsekretär Il Segretario Generale	MAGNAGO EROS	20/06/2017

Es wird bestätigt, dass diese analoge Ausfertigung, bestehend - ohne diese Seite - aus 8 Seiten, mit dem digitalen Original identisch ist, das die Landesverwaltung nach den geltenden Bestimmungen erstellt, aufbewahrt, und mit digitalen Unterschriften versehen hat, deren Zertifikate auf folgende Personen lauten:

nome e cognome: Christian Tommasini

Si attesta che la presente copia analogica è conforme in tutte le sue parti al documento informatico originale da cui è tratta, costituito da 8 pagine, esclusa la presente. Il documento originale, predisposto e conservato a norma di legge presso l'Amministrazione provinciale, è stato sottoscritto con firme digitali, i cui certificati sono intestati a:

nome e cognome: Eros Magnago

Die Landesverwaltung hat bei der Entgegennahme des digitalen Dokuments die Gültigkeit der Zertifikate überprüft und sie im Sinne der geltenden Bestimmungen aufbewahrt.

L'Amministrazione provinciale ha verificato in sede di acquisizione del documento digitale la validità dei certificati qualificati di sottoscrizione e li ha conservati a norma di legge.

Ausstellungsdatum / Data di emanazione

20/06/2017

Diese Ausfertigung entspricht dem Original / Per copia conforme all'originale

Datum/Unterschrift / Data/firma

Beschluss Nr./N. Delibera: 0681/2017. Digital unterzeichnet / Firmato digitalmente: Christian Tommasini, 31E098 - Eros Magnago, 2F2B1D